

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 69

a iniziativa dei Consiglieri Cardilli, Battistoni, Sebastiani, Borroni, Luconi, Canafoglia, Baiocchi,
Assenti, Barbieri, Marcozzi, Biondi, Pierini, Antonini, Marinelli, Putzu

presentata in data 5 agosto 2026

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLA GENTILEZZA

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e promuove la cultura della gentilezza, intesa come insieme di pratiche volontarie fondate sul rispetto, sull'ascolto, sulla solidarietà, sull'inclusione, sulla responsabilità e sulla cura dei beni comuni.

2. Questa legge persegue le seguenti finalità:

- a) favorire il benessere relazionale e la coesione sociale;
- b) migliorare la qualità dell'accoglienza e delle relazioni nei servizi pubblici, nel rispetto delle competenze dei soggetti titolari;
- c) promuovere l'invecchiamento attivo e le relazioni intergenerazionali;
- d) sostenere la cura e la valorizzazione dei luoghi e delle comunità locali.

3. Questa legge non introduce obblighi generali di comportamento o sanzioni e trova attuazione nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'autonomia degli enti locali e delle istituzioni scolastiche, della contrattazione collettiva e della disciplina dei rapporti di lavoro.

Art. 2*(Azioni della Regione)*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) tiene conto, ove compatibili, delle finalità di questa legge nella predisposizione e nell'aggiornamento degli strumenti regionali di programmazione in materia sociale, socio-sanitaria, culturale, formativa e territoriale;
- b) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore della gentilezza, del rispetto reciproco e dell'inclusione;
- c) può inserire, nell'ambito della programmazione vigente delle attività formative del personale regionale, percorsi in materia di comunicazione rispettosa e non ostile e di relazioni positive, in coerenza con le funzioni del Comitato unico di garanzia;
- d) favorisce, nell'ambito delle rispettive competenze, accordi e forme di collaborazione con gli enti locali, gli Ambiti territoriali sociali, le università, l'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche, gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti del Terzo settore e

le parti sociali, per la realizzazione, la diffusione e la valutazione delle iniziative coerenti con questa legge.

Art. 3

*(Progetto "Marche gentili"
e patrocinio regionale)*

1. La Regione, secondo la disciplina regionale vigente in materia, può concedere il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- a) progetti denominati "Marche gentili", promossi dai Comuni, singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali, le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore, le associazioni culturali e sportive, le imprese e gli esercizi commerciali, finalizzati a migliorare la qualità della vita e a promuovere la cura e la bellezza dei luoghi;
- b) iniziative di educazione alla gentilezza promosse dalle istituzioni scolastiche e dai soggetti formativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della normativa statale vigente, anche con finalità di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- c) progetti, realizzati su base volontaria nei luoghi di lavoro pubblici e privati, volti a promuovere il rispetto della persona, il benessere organizzativo e la prevenzione delle molestie e delle discriminazioni, nel rispetto della normativa statale e della contrattazione collettiva;
- d) eventi, manifestazioni e rassegne culturali, sociali, educative o sportive dedicate alla promozione della cultura della gentilezza.

2. La concessione del patrocinio ai sensi del comma 1 non comporta l'attribuzione di contributi o di altri vantaggi economici a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Premio regionale "Marche gentili")

1. È istituito il Premio regionale "Marche gentili", volto a valorizzare il Comune marchigiano, singolarmente o in forma associata con altri Comuni, che si sia distinto per la realizzazione di un progetto indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Il Premio ha natura esclusivamente onorifica e consiste nel conferimento dell'attestazione di Comune vincitore del Premio regionale "Marche gentili".

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina con propria deliberazione:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle candidature mediante avviso pubblico;
- b) i criteri di valutazione, tenendo conto almeno della coerenza con le finalità di questa legge, dei risultati documentati, dell'inclusività e dell'accessibilità, della continuità e replicabilità del progetto, della collaborazione tra enti e soggetti del territorio e della cura dei luoghi;
- c) le modalità di conferimento e di utilizzo dell'attestazione.

4. La valutazione delle candidature è effettuata dalla struttura regionale competente secondo quanto stabilito dalla deliberazione indicata al comma 3.

5. Il Premio è conferito dal Presidente della Giunta regionale con cadenza biennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.